

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

RELAZIONE

L'unico schema di decreto legislativo, adottato in forza della delega di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n.39, "legge comunitaria 2001", è finalizzato a adeguare, per i profili sanzionatori, il sistema di attuazione nazionale della organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi alle disposizioni recate dal nuovo regolamento applicativo sui controlli di conformità di tali prodotti, di cui al reg.(CE) della Commissione n.1148/2001 con il quale è stato abrogato il precedente regolamento in materia.

Poiché le norme comunitarie previgenti, di cui al reg.(CEE) n.2251/92, risultano in ambito nazionale tuttora presidiate da apposite sanzioni, mentre le nuove disposizioni adottate dalla Commissione europea sono prive di tali misure, si pone in base al principio di legalità l'esigenza di sostituire al sistema attuale una normativa adeguata alle violazioni dei precetti recati dal nuovo regolamento di settore, con l'indicazione della relativa pena pecuniaria.

Lo schema di decreto, in particolare, prevede all'articolo 1 l'ambito di applicazione del provvedimento legislativo in attuazione delle norme comuni di commercializzazione dei prodotti in questione.

Per quanto concerne l'articolo 2, vengono sanzionate nella fase di commercializzazione sia la mancata iscrizione alla apposita banca dati, sia la utilizzazione di specifiche etichette in assenza della relativa autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali.

L'art.3 concerne le sanzioni in caso di impedimento o ostacolo alle azioni di controllo nonché di omissione delle prescritte informazioni ovvero di mancato rispetto delle modalità previste per l'acquisizione delle stesse, in base all'apposito manuale delle procedure.

Con l'art.4 vengono individuate le violazioni alle norme di qualità, in attuazione della specifica organizzazione comune di mercato, unitamente a quelle relative ai divieti di commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di settore.

Da ultimo, all'art.4 vengono delineate le competenze regionali, atteso l'attuale assetto istituzionale, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni, prevedendo comunque come norma di chiusura il rimando alle procedure della legge 689/81, mentre all'art.5 si procede alla abrogazione esplicita delle preesistenti misure sanzionatorie recate dal decreto legislativo 1° febbraio 2000, n.57.

Sul testo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari (Giustizia e Politiche comunitarie) e il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi

L'unito schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n.39 (legge comunitaria 2001).

L'intervento con norme di rango primario si rende necessario in quanto il provvedimento reca disposizioni sanzionatorie relative al regolamento (CE) n.1148/2001 nel settore degli ortofruttili freschi - controlli di conformità alle norme di commercializzazione.

Allo stato attuale la materia è disciplinata dal citato regolamento comunitario 1148/2001, che non risulta presidiato da specifiche misure sanzionatorie, rendendo pertanto necessario, a fronte della nuova fonte comunitaria, un intervento anche a livello nazionale per quanto attiene ai profili sanzionatori.

Nello stabilire tali profili, che devono valere a livello nazionale in base al principio della unitarietà della disciplina in termini di commisurazione delle sanzioni, si sono comunque indicate le specifiche competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, richiamando anche le disposizioni previste dalla legge 689/81, allo scopo di delineare il quadro complessivo della materia.

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative; i riferimenti normativi riguardano per lo più il regolamento comunitario n. 1148/2001 e sono effettuati in modo puntuale.

Ulteriori elementi. Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte che incidano sull'oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento. Le disposizioni sanzionatorie recate dal provvedimento hanno come destinatari gli operatori del settore ; in particolare , i destinatari risultano le imprese che commercializzano i prodotti in forma singola o associata , su cui incombono precisi obblighi anche di natura informativa nei confronti delle autorità competenti .

Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative. La relazione già illustra diffusamente i motivi per cui si rende necessario il provvedimento, che è volto a consentire un adeguato coordinamento fra norme comunitarie e ordinamento nazionale .

L'area di criticità è rappresentata, in qualche misura, proprio dalla adeguatezza delle sanzioni previste, che comunque ricalcano analoghe misure per l'applicazione di preesistenti regolamenti comunitari di settore, e dovrebbero consentire l'attuazione di un sistema rispondente al dettato europeo .

Non sembra vi possano essere altre opzioni oltre quella del decreto legislativo, adottato in base alla delega recata dall'art. 3 della legge comunitaria 2001, considerata anche l'urgenza del provvedimento per rendere completa l'applicazione della norma comunitaria nell'ordinamento nazionale .